

DETERMINA N. 1/24/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA SIPORTAL S.R.L. NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO ZIR PREDDA NIEDDA (SS) AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società Siportal S.r.l., di seguito denominata “*Siportal*”, del 7 aprile 2023 ed acquisita dall’Autorità con numero di protocollo 97861 dell’11 aprile 2023 con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 26 del Codice e del Regolamento;

VISTA la nota del 12 aprile 2023, protocollo 100172, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “*la Direzione*”) ha convocato Siportal ed il Consorzio Zir Predda Niedda (SS) (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 10 maggio 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la richiesta di rinvio della prima udienza formulata per le vie brevi dal legale rappresentante del Consorzio al fine di poter esaminare tutta la documentazione acquisita e partecipare compiutamente al procedimento;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la memoria del Consorzio del 10 maggio 2023, acquisita a protocollo in data 26 maggio 2023, n.141618;

VISTI i verbali delle udienze del 1° giugno, 4 luglio, 11 settembre 2023;

VISTO il verbale di udienza del 9 ottobre 2023 che assegnava alle *Parti* un termine ultimo di trenta giorni per la composizione bonaria della lite insorta, attesa la condivisa disponibilità alla sottoscrizione del testo di Convenzione esaminato dettagliatamente udienza;

VISTA la successiva richiesta di proroga dei termini assegnati dall’Autorità formulate congiuntamente dalle *Parti* per le vie brevi al responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2023, protocollo 322129, il Consorzio ha inviato la “*Convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti ad alta velocità firma dalle parti*”;

VISTE le numerose interlocuzioni intercorse durante il procedimento controversiale tra le *Parti* ed il responsabile del procedimento, al fine di valutare e monitorare l’andamento del percorso negoziale;

VISTA la nota del 10 gennaio 2024, acquisita al protocollo 9086 dell’11 gennaio 2024, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all’istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell’accordo e la sottoscrizione della “*Convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti ad alta velocità*”;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all’art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra la società Siportal S.r.l. ed il Consorzio Zir Predda Niedda (SS).

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 gennaio 2024

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano